

OGGETTO: Quantificazione delle risorse decentrate: indirizzi per la costituzione e la finalizzazione – Anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/07/2013 con la quale si approvava il bilancio annuale di previsione anno 2013, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica del triennio 2013/2015;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario;

TENUTO CONTO dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, e le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 e 6, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura e che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286.

CONSIDERATO che l'art. 31, comma 1 del CCNL 22.1.2004 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ovvero le risorse decentrate vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 9.5.2006 ove le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'art. 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del CCNL del 22.1.2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

PREMESSO che:

- prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate, secondo le indicazioni degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004;
- la quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente, anche se non si può impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali;
- l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;
- con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti nel CCNL del 22.1.2004 e che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:
 1. La prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, al fine di definire l'entità dei finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione (sia di natura stabile che variabile);
 2. La seconda categoria comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili che, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e, quindi, con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

CONSIDERATO che le fonti di finanziamento aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché quelle aventi carattere di eventualità e variabilità, saranno oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Economico- Finanziario in coerenza degli indirizzi assegnati dalla presente deliberazione;

VISTO l'art. 67, comma 8 della L. n. 133/2008 ovvero che in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il ministero Economia e finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

ATTESO che:

- il comma 11 del citato art.67 della L. n.133/2008, stabilisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
- ai sensi del comma 12 dello stesso articolo, in caso di mancato adempimento è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa; a tal fine il revisore unico dei conti vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia;

VISTI inoltre gli artt. 71, 73 e 76 della L. n. 133/2008 di conversione del DL. n.112/2008;

VERIFICATA, alla luce di quanto sopra detto, la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate, come segue:

- a) Autorizzazione a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione (1,2 su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), dando atto che sussiste la condizione prevista al comma 3 del predetto art. 15 e fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 15 (accertamento e verifica da parte del Revisore Unico dei Conti).

- b) Indirizzo di destinare la somma di cui al comma precedente per l'importo di € 12.270,73 oltre oneri riflessi a carico dell'ente previo parere del Nucleo di Valutazione, (pari all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per la corresponsione dei compensi, di cui all'art. 17 del CCNL 01.04.1999, da destinarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività.
- c) Di dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di confermare, nel numero e negli importi le indennità di rischio/disagio già previste per gli anni precedenti, in costanza dei presupposti. La parte del fondo già destinata alla reperibilità, potrà essere ampliata per la remunerazione del personale che partecipa a eventuali progetti approvati dalla Giunta comunale (ad es. progetto neve) nel rispetto e nei limiti delle previsioni contrattuali che disciplinano l'istituto. Le indennità di cui alla lettera f) dell'art. 17, comma 2 CCNL 1.4.1999, potranno essere riviste in relazione ai criteri di pesatura della responsabilità/coordinamento già determinati con la contrattazione del fondo 2010.

CONSIDERATO che:

- tra le diverse finalità da conseguire l'Amministrazione Comunale intende:
 1. assicurare l'utilizzo delle risorse umane in funzione dei programmi strategici e gestionali;
 2. assicurare la fruizione di servizi mediante il miglioramento continuo ed innovativo della qualità dell'offerta;
 3. garantire efficienza ed efficacia delle attività istituzionali;
 4. ottimizzare i tempi, migliorare la qualità delle prestazioni e reingegnerizzare i processi;
 5. contribuire, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio, allo sviluppo della comunità locale;
 6. fornire puntuali e competenti risposte al cittadino per migliorare il rapporto di comunicazione con l'utenza;
 7. promuovere il miglioramento organizzativo e la crescita delle qualità operative dell'Ente, anche attraverso azioni mirate a favorire il cambiamento culturale richiesto dal percorso normativo di riforma della Pubblica Amministrazione, unitamente ad una rinnovata gestione delle politiche del personale;
 8. monitorare il grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati dall'Ente, anche introducendo logiche della qualità;
 9. incrementare il ricorso alle tecniche di Project Management al fine di conferire massima flessibilità alla struttura organizzativa, potenziando le capacità di risposta ai bisogni e alle aspettative dell'utenza;
- si intende porre il "cittadino" e il "dipendente" al centro dell'organizzazione per operare in condizioni di massima efficacia ed efficienza (attenzione ai risultati) e gestire l'organizzazione con la massima flessibilità (gestione per processi), attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le risorse disponibili per lo sviluppo e il miglioramento dell'organizzazione;

RICHIAMATO l'art. 208 c. 5-bis del Cds, così come modificato ed integrato dalla Legge 120/2010 che prevede la possibilità di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada "...al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale"

VISTA la deliberazione di G.C. n. 42 del 17/06/2013 che stabilisce la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nonché le linee strategiche per la pianificazione del fabbisogno di personale e la definizione delle politiche di indirizzo nell'ambito delle attività di sviluppo organizzativo e di gestione delle risorse umane;

DATO ATTO che il Comune di Verano Brianza ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2012;

DATO altresì atto che la spesa di personale prevista per l'anno 2013 è inferiore a quella sostenuta nell'anno 2012, come risultante dalla delibera di Giunta Comunale n. 42 del 17/06/2013, e pertanto viene assicurata la progressiva riduzione della suddetta spesa così come prescritto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 come da ultimo modificato dall'art. 14 comma 7 del D.L. 78/10 conv. L. 122/10;

VISTE le disposizioni in materia di personale degli Enti Locali recate dal Decreto - Legge

Del. G.C. nr. 91 del 16.12.2013

in data 31 Maggio 2010 n.78, convertito in Legge il 30 Luglio 2010 n.122 e s.m.i.;

VISTO:

- in proposito l'art. 9 del D.L 78/2010 conv. L.122/2010 ed in particolare:
 - il comma 1 il quale prevede testualmente : " Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14" , con conseguente divieto di attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali al personale dipendente dell'Ente
 - il comma 2 bis il quale dispone che a decorrere dall' 01/01/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle P.A. non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e' comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ;
- il D.P.R. nr. 122 del 04.09.2013 che sancisce la proroga al 31.12.2014 dei vincoli in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici, previsti in particolare dal citato art. 9 del D.L. nr. 78/2010;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale nr. 304 del 12.12.2013 che ha stabilito la legittimità costituzionale del blocco delle progressioni di carriera, comunque denominate, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'art. 9 comma 21 del D.L. nr. 78/2010;

VISTA la Legge n. 15/2009;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 87/2011, esecutiva, avente per oggetto: "Costituzione delegazione trattante di parte pubblica per contrattazione decentrata integrativa";

DATO ATTO che l'ammontare complessivo del Fondo 2013 (€ 141.769,84), risulta inferiore all'ammontare complessivo del Fondo 2010 (€ 145.283,99) e, quindi, viene rispettato il disposto di cui all'art. 9 comma 2 bis del DL. 78/10 conv. L.122/10 primo periodo, all. "A";

ATTESO che si è provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, commi 4 e 7, del D. Lgs n. 150/2009;

ACCERTATA la regolarità della procedura attuativa;

VISTO il parere, per quanto attiene la regolarità tecnica-contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la costituzione del "Fondo decentrato" destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 31 del CCNL 22.1.2004 e ss.mm. e ii. e dalle leggi in materia di contenimento delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento proprio alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa;

3. di dare atto che i principi a cui attenersi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la relativa finalizzazione per l'anno 2013 sono:
 - a. pieno rispetto delle norme legislative in materia di contenimento della spesa di personale;
 - b. assoluta applicazione delle norme del contratto collettivo decentrato integrativo e degli istituti normativi ed economici in esso disciplinati;
 - c. piena applicazione degli strumenti di valorizzazione del merito e delle prestazioni ed erogazione degli incentivi della produttività e della qualità della prestazione lavorativa anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità;
4. di stabilire le seguenti linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate:
 - a. Autorizzazione a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione (1,2 su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), dando atto che sussiste la condizione prevista al comma 3 del predetto art. 15 e fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo art. 15 (accertamento e verifica da parte del Revisore Unico dei Conti).
 - b. Dare indirizzo di utilizzare la somma di cui al comma precedente per l'importo di € 12.270,73 , oltre oneri riflessi a carico dell'ente previo parere del Nucleo di Valutazione, (pari all'1,2 % su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza) per la corresponsione dei compensi, di cui all'art. 17 del CCNL 01.04.1999, da destinarsi al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività. Dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica di confermare, nel numero e negli importi le indennità di rischio/disagio già previste negli anni precedenti il 2012, in costanza dei presupposti. La parte del fondo già destinata alla reperibilità, potrà essere ampliata per la remunerazione del personale che partecipa a eventuali progetti approvati dalla Giunta comunale (ad es. progetto neve) nel rispetto e nei limiti delle previsioni contrattuali che disciplinano l'istituto. Le indennità di cui alla lettera f) dell'art. 17, comma 2 CCNL 1.4.1999, potranno essere riviste in relazione ai criteri di pesatura della responsabilità/coordinamento già determinati con la contrattazione del fondo 2011.
 - c. Dare indirizzo alla delegazione trattante affinché siano riviste le modalità e le metodologie di distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, tra i Settori e tra i dipendenti in modo da remunerare l'apporto individuale e collettivo anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG/PDO al Responsabile di Settore.
 - d. Di integrare per un importo di € 3.000,00 il "Fondo decentrato" destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, utilizzando parte dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada destinandole "...al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale", così come previsto dall'art. 208 c. 5-bis del Cds;
5. di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario con propria determinazione la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2013;
6. di dare mandato, a seguito della costituzione del fondo, al Presidente della Delegazione Trattante di porre in essere gli atti negoziali conseguenti;
7. di prendere atto che prima della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato per la ripartizione del fondo anno 2013, lo stesso dovrà essere sottoposto al vaglio del revisore unico nonché dal Nucleo di Valutazione, entro i termini e nelle modalità previste dal CCNL, per la relativa certificazione di compatibilità dei costi aggiuntivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
8. di prendere atto che l'art. 67 della L. n.133/2008 prevede:

- a) che in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il ministero Economia e finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;
- b) che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa;
- c) che in caso di mancato adempimento è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa;
- d) che al tal fine il revisore unico vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative di cui sopra;

9. di dare atto che, risulta ottemperato il disposto di cui all'art. 9 c. 2 bis del DL. 78/2010 conv. L. 122/10, ovvero *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

10. di prendere atto che l'ammontare complessivo del Fondo 2013 (€ 141.769,84), risultando inferiore all'ammontare complessivo del Fondo 2010 (€ 145.283,99) al netto delle somme non distribuite l'anno precedente di parte stabile e quindi viene rispettato il disposto di cui all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/10 conv. L. 122/10 primo periodo, all. "A";

11. di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente e alle OO.SS.;

12. di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. 267/2000.

13. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - T.U.E.L. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d'urgenza rinvenibili nell'opportunità di dar corso tempestivamente all'esecuzione dell'accordo sindacale.